

FAQ 3

Domande

- 1)** *Relativamente alle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (all. 2 bis - all. 2 casellario - all. 2 cessati) si chiede conferma che il Legale Rappresentante/Procuratore/Soggetto munito dei poteri di rappresentanza, per quanto a propria conoscenza, possa dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgs. 50/2016 in relazione alla propria posizione ed in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (ossia nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nei confronti di soggetti che rivestono ruoli di direzione o di vigilanza o nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero nei confronti del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci oltre ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara) così come previsto dalla normativa vigente all'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità.*
- 2)** *Conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica professionale sarà effettuata solo successivamente all'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000, compilando il DGUE.*
- 3)** *Conferma che l'Importo totale a base di gara - importo massimo stimato per il triennio con opzione di rinnovo biennale - è pari a € 5.007.434,25 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 17.465,40 e non quanto previsto nel bando di gara ovvero € 5.627.887,61.*
- 4)** *Conferma che in caso di consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 il capitolato debba essere sottoscritto dal solo Consorzio e non anche dalle Consorziatoe esecutrici.*
- 5)** *Conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art 45 co. 2 lett. c), D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. il requisito di capacità economica finanziaria - possesso di almeno due referenze bancarie – deve riferirsi al solo Consorzio e non alle Consorziatoe indicate quali esecutrici del servizio. È sufficiente pertanto che il solo Consorzio stabile presenti due referenze bancarie.*

Risposte:

1) Nessuna conferma. Il disciplinare di gara prevede al paragrafo 15.3, punto 6, la presentazione dei seguenti documenti:

6. *Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare di gara (Mod. 2, Modello 2 bis e Mod. 2_cessati), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello 2 e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità*

Lo spazio avvertenza dei modelli 2 e 2bis elenca con chiarezza quali siano i soggetti che devono rendere la dichiarazione. Essi sono tenuti a renderla a pena di esclusione, sempre secondo quanto previsto nello spazio "avvertenza". Pertanto l'ipotesi avanzata di rendere un'unica dichiarazione "per quanto a propria conoscenza" che sostituisca le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nello spazio "avvertenza" dei modelli Allegato 2 e 2 bis non è ammissibile.

È invece possibile rendere (come peraltro previsto dal modello 2 cessati) unica dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica.

2) Il quesito non appare posto in maniera corretta, e pertanto nessuna conferma in proposito.

In fase di gara infatti, il concorrente è tenuto a dichiarare i propri requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica non solo con il DGUE ma anche con le dichiarazioni e

documentazioni da presentare all'interno della Busta A, che fanno evidentemente riferimento anche ai suddetti requisiti. Si prega pertanto di attenersi a quanto previsto nel disciplinare e presentare le dichiarazioni e documentazioni ivi previste.

3) Il Bando Disciplinare recita:

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora l'Azienda richieda, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara, senza che l'I.A possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017, si specifica che all'appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivo e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario - strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi. L'adeguamento dei prezzi verrà operato sulla base di quanto disposto dall'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2018 e s.m.i., ai sensi del quale si ha facoltà di procedere alla revisione dei prezzi con riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) su espressa richiesta dell'I.A. a partire dal secondo anno rispetto all'effettivo avvio dei servizi oggetto di gara. L'importo massimo delle modifiche in aumento /diminuzione del 20% nel triennio è dunque pari a € 602.987,96.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle modifiche al contratto di cui all'articolo 106 comma 1 lett. a) sopra evidenziate e dell'opzione di rinnovo biennale è pari ad € 5.627.887,61 (5.007.434,25 + 17.465,40 +602.987,96) comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Pertanto l'indicazione del Disciplinare risulta corretta.

4) Il Disciplinare di gara non contiene espresse previsioni in proposito. Tuttavia, in analogia con il Paragrafo 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, si ritiene che il Capitolato debba essere sottoscritto dal consorzio medesimo

5) Il Disciplinare di gara non contiene espresse previsioni in proposito. Al fine di fornire indicazione in proposito si ritiene esaminare le caratteristiche del Consorzio Stabile. L'articolo 45 comma 1 lett.c) del Codice indica:

“i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.

Pertanto nel consorzio stabile è determinante il c.d. elemento teleologico, ossia l'astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare con un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni previste nel contratto” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2018, n. 5036, nonché, più recentemente Consiglio di Stato Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 865).

Pertanto, poiché il modulo del consorzio stabile concretizza comunque un'impresa operativa che fa leva su una causa mutualistica) è sufficiente che il solo Consorzio stabile presenti le due referenze bancarie richieste.